



Ufficio Affari Generali

Decreto n. 84

Prot. n. 8321

Anno 2013

## IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale n.329 del 6 aprile 2012;
- VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto Rettorale n.1041 del 18 settembre 1993 e seguenti modifiche;
- VISTO il Regolamento recante Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti emanato con Decreto n.890 del 21 settembre 2011;
- VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 621 del 23 luglio 2012;
- VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agro-alimentari e dell'Ambiente del 10 e 24 gennaio 2013;
- VISTO il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 23 gennaio 2013 ;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 25 Gennaio 2013;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 30 Gennaio 2013 con la quale è stato approvato il Regolamento interno del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agro-alimentari e dell'Ambiente (DISPAA),

EMANA



Il seguente Regolamento:

**Regolamento del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agro-alimentari e dell'Ambiente (DISPAA)**

Art. 1  
*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
  - a) per “Statuto”, il testo dello Statuto dell’Università degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 95 del 23 aprile 2012;
  - b) per “Regolamento dei Dipartimenti”, il “Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti”, emanato con decreto rettorale 23 luglio 2012, n. 97284, prot. n. 621.

Art. 2  
*(Ambito di applicazione)*

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell’art. 4, comma 3 e dell’art. 50 dello Statuto e ai sensi del Regolamento dei Dipartimenti e detta norme per l’organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente (DISPAA), istituito con delibera congiunta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 2012, nel rispetto della legislazione vigente in materia, nonché dello Statuto e del Regolamento dei Dipartimenti.

Art. 3  
*(Sede amministrativa)*

1. Il Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente ha la propria sede amministrativa presso Piazzale delle Cascine 18, 50144 Firenze.



Art. 4

*(Attività del Dipartimento)*

1. Il Dipartimento esercita le attività previste dall'art. 26, comma 1, dello Statuto e dall'art. 2 del Regolamento dei Dipartimenti. In particolare, il Dipartimento svolge ricerca scientifica e attività formative nell'ambito delle conoscenze e delle azioni inerenti le produzioni agroalimentari, la tutela dell'ambiente, la salvaguardia e la promozione della qualità della vita.
2. Per quanto attiene la didattica, il Dipartimento esercita le funzioni previste dalla Legge, dallo Statuto, dal Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, dal Regolamento di Ateneo delle Scuole e dal Regolamento Didattico di Ateneo

Art. 5

*(Partecipazione alle attività del Dipartimento ed accesso)*

1. Oltre ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1 del Regolamento dei Dipartimenti, partecipano alle attività del Dipartimento il personale tecnico e amministrativo afferente e gli studiosi, anche stranieri, che operino nell'ambito di convenzioni o di programmi di ricerca attivati dal Dipartimento.
2. In particolare, può altresì partecipare alle attività del Dipartimento il personale dei Centri interuniversitari, dei centri interdipartimentali, delle Unità di ricerca, dei quali il Dipartimento fa parte.
3. Il Direttore, su proposta di un professore o ricercatore afferente, può autorizzare l'accesso al Dipartimento, per specifiche esigenze, alle sue strutture e ai suoi servizi a soggetti diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2. La proposta deve espressamente indicare il periodo e la durata di svolgimento dell'attività, oltre alla verifica dell'osservanza degli obblighi assicurativi.

Art. 6

*(Articolazione del Dipartimento in Sezioni)*

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 7, dello Statuto e dell'art. 8 del Regolamento dei Dipartimenti, il Dipartimento è articolato in Sezioni, secondo quanto previsto nell'allegato A al presente Regolamento.
2. Le Sezioni non hanno autonomia gestionale.
3. Con riferimento all'art. 26 comma 7 dello Statuto, le sezioni sono funzionali a esigenze organizzative e di ricerca, ma non disporranno di strutture e servizi dedicati.



4. Alle Sezioni aderiscono almeno 4 professori o ricercatori.
5. Ogni docente o ricercatore può aderire ad una sola Sezione.
6. L'adesione di docenti e ricercatori alle singole Sezioni è deliberata dal Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti, e può essere successivamente modificata, su motivata richiesta del docente interessato.
7. Ogni sezione, nell'ambito dell'unitarietà del Dipartimento e delle sue finalità ed in stretto collegamento funzionale con le altre sezioni, ha autonomia di ricerca come conseguenza di quella garantita ai singoli docenti.

Art. 7

*(Funzioni delle Sezioni)*

1. Ciascuna sezione esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio e della Giunta per il tramite del suo Coordinatore.

Art. 8

*(Coordinatore della Sezione)*

1. Il Coordinatore della Sezione è eletto da e tra i Professori e ricercatori aderenti alla Sezione.
2. Per l'elezione è necessaria la maggioranza dei votanti. Qualora più di due candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, trova applicazione quanto previsto al successivo comma 3.
3. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, dello Statuto, qualora due candidati abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.
4. Le votazioni di cui ai commi 2 e 3 sono valide se vi abbiano preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.
5. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento almeno quarantacinque giorni prima della scadenza; il Direttore provvede altresì alla costituzione del seggio elettorale.
6. Il Coordinatore dura in carica quattro anni e non può essere rieletto per il mandato immediatamente successivo.
7. Il Coordinatore della Sezione coordina le attività della Sezione.
8. Il Direttore del Dipartimento può delegare al Coordinatore della sezione l'esercizio di funzioni gestionali inerenti alla ordinaria amministrazione, indicando nel provvedimento stesso limiti e modalità, e dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento.



Art. 9

*(Disattivazione delle Sezioni)*

1. Le Sezioni possono essere disattivate con delibera del Consiglio di Dipartimento qualora vengano meno i requisiti previsti per la loro attivazione e, in particolare, quando i componenti permangano al di sotto del numero minimo di cui all'art. 6 comma 4, per più di 3 anni

Art. 10

*(Organi del Dipartimento)*

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.

Art. 11

*(Consiglio di Dipartimento: composizione)*

1. Per la composizione del Consiglio di Dipartimento trovano applicazione l'art. 27, comma 4, dello Statuto e gli art. 11, comma 1, e 12 commi 1, 2 e 3, del Regolamento dei Dipartimenti.
2. In relazione alla discussione di particolari argomenti, il Direttore del Dipartimento ha la facoltà di invitare alle sedute del Consiglio persone esterne al Consiglio di Dipartimento, senza che queste abbiano diritto di voto.

Art. 12

*(Consiglio di Dipartimento: convocazione e funzionamento)*

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti almeno 7 giorni prima della seduta.
2. In caso di convocazione urgente i membri del Consiglio sono avvisati almeno 24 ore prima dell'orario della seduta.
3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato, anche a mezzo posta elettronica, a ciascun avente diritto.
4. Nel caso di cui al comma 2, la convocazione può essere fatta con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.
5. La convocazione deve essere resa pubblica mediante inserimento della stessa nel sito *web* del Dipartimento.
6. Gli argomenti all'ordine del giorno sono stabiliti dal Direttore. Essi possono essere richiesti al Direttore da ogni membro del Dipartimento. Qualora la



- richiesta provenga da almeno un terzo dei componenti del Consiglio, il Direttore deve provvedere all'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno ovvero differirlo alla seduta successiva.
7. Per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento trova applicazione l'art. 10, comma 4 e seguenti, del Regolamento dei Dipartimenti.
  8. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi o per legittimi impedimenti.
  9. I componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora, fuori dai casi di cui al comma 8, non partecipino, per almeno quattro volte consecutive, alle sedute dell'organo. In tal caso, trova applicazione l'art. 47, comma 8, dello Statuto.
  10. Modifiche e/o integrazioni all'ordine del giorno delle sedute che si rendessero necessarie dopo l'invio della comunicazione ufficiale, devono essere inviate preventivamente ai componenti del Consiglio di Dipartimento e approvate dalla maggioranza degli aventi diritto all'inizio della riunione.
  11. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato nel corso della riunione con l'approvazione della maggioranza dei componenti.
  12. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, distinti tra giustificati e non giustificati, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative deliberazioni.
  13. Il verbale delle sedute del Consiglio è approvato seduta stante ovvero, in tutto o nelle parti non già approvate seduta stante, entro le 2 sedute successive.
  14. Una copia dei verbali approvati, firmati e repertoriati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile sul sito *web* del Dipartimento secondo norme comuni deliberate dagli Organi di Governo di Ateneo.

#### Art. 13

*(Costituzione, in seno al Consiglio di Dipartimento, di Commissioni)*

1. L'attività del Consiglio di Dipartimento può avvalersi del lavoro istruttorio o dell'attività consultiva di apposite Commissioni permanenti, anche per l'esame di problemi specifici indicati di volta in volta dal Consiglio.
2. La composizione e la definizione dei compiti istituzionali delle commissioni permanenti sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento con apposita delibera prima dell'insediamento delle stesse.
3. Ciascuna commissione permanente è composta da almeno 5 membri del Consiglio di Dipartimento, uno dei quali è indicato come Presidente nella delibera di cui al comma 2.



4. Il Consiglio di Dipartimento può nominare Commissioni istruttorie temporanee, anche con la partecipazione, senza diritto di voto, di membri non appartenenti al Consiglio di Dipartimento.

Art. 14

*(Consiglio di Dipartimento: competenze)*

1. Il Consiglio di Dipartimento, oltre alle attribuzioni ad esso demandate dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento dei Dipartimenti, delibera sulla entità degli eventuali prelievi da applicare ai fondi di ricerca conseguiti dai suoi membri;
2. Il Consiglio può delegare alla Giunta competenze proprie, nel rispetto di quanto previsto all'art. 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti. La delega può essere attribuita a tempo determinato e può prescrivere criteri direttivi per l'esercizio delle competenze delegate.

Art. 15

*(Commissione di indirizzo e autovalutazione: composizione e modalità di designazione)*

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento, di cui all'art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti è composta dal Direttore del Dipartimento e da 4 membri nominati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore del Dipartimento.
2. La Commissione è inoltre integrata da un massimo di ulteriori 2 esperti di enti di ricerca, nazionali, internazionali o esteri, competenti ed attivi nei campi di ricerca riferibili ai settori scientifico-disciplinari di cui il Dipartimento è referente, individuati dal Consiglio di Dipartimento.
3. I componenti della Commissione di indirizzo e autovalutazione durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta consecutivamente.

Art. 16

*(Commissione di indirizzo e autovalutazione: Presidente)*

1. La Commissione di indirizzo e valutazione del Dipartimento designa al suo interno un Presidente.
2. A tale scopo, la Commissione è convocata dal Direttore del Dipartimento con almeno 15 giorni di anticipo.



Art. 17

*(Commissione di indirizzo e autovalutazione: competenze)*

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento esercita le funzioni previste dall'art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti.

Art. 18

*(Direttore del Dipartimento: attribuzione di compiti a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta)*

1. Il Direttore di Dipartimento esercita le attribuzioni demandategli dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Il Direttore può affidare lo svolgimento di particolari compiti, anche per un periodo determinato, a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta, ed in particolare ai coordinatori delle sezioni, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.

Art. 19

*(Vicedirettore)*

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 7, dello Statuto e dell'art. 17 del Regolamento dei Dipartimenti, il Direttore può designare, tra i professori a tempo pieno afferenti al Dipartimento, un Vicedirettore.
2. Il Direttore deve dare comunicazione al Consiglio di Dipartimento della nomina e della eventuale revoca del Vicedirettore nella prima seduta utile.

Art. 20

*(Giunta di Dipartimento: composizione e modalità di designazione)*

1. La Giunta del Dipartimento è composta da:
  - a) il Direttore, che la presiede;
  - b) 6 professori e 3 ricercatori;
  - c) 2 (due) rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, dei lettori e collaboratori esperti linguistici, eletto dal personale afferente al Dipartimento tra i rappresentanti del Consiglio;





- d) 1 (uno) rappresentante degli studenti, dei dottorandi e degli assegnisti, eletto da e tra gli studenti, dottorandi e assegnisti membri del Consiglio di Dipartimento.
2. Partecipa altresì alle sedute il Responsabile amministrativo, senza diritto di voto.
3. Le elezioni sono indette dal Direttore almeno venti giorni prima della data delle elezioni. Lo stesso Direttore provvede alla costituzione del seggio o dei seggi elettorali..
4. Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ogni elettore può votare per un terzo dei nominativi da eleggere con arrotondamento all'unità superiore per la rappresentanza di cui al comma 1, lett. *b*) e per un nominativo per le rappresentanze di cui al comma 1, lett. *c*) e *d*). Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
5. Tra i candidati che abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di nomina in ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo, prevale il più anziano di età.
6. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora la votazione risulti invalida, il Direttore provvede ad una seconda indizione entro 7 giorni dalla data di svolgimento della votazione stessa.

#### Art. 21

##### *(Giunta di Dipartimento: funzionamento)*

1. Per il funzionamento della Giunta trovano applicazione l'art. 48 dello Statuto, l'art. 10, commi da 4 a 7, del Regolamento dei Dipartimenti, l'art.12, commi da 1 a 5, 8, 9, 10 e 12, del presente regolamento.
2. L'ordine del giorno è predisposto dal Direttore del Dipartimento.
3. Una copia dei verbali approvati, firmati e repertoriati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile sul sito *web* secondo norme comuni deliberate dagli Organi di Governo di Ateneo.
4. Il verbale delle sedute della Giunta è approvato seduta stante ovvero, in tutto o nelle parti non già approvate seduta stante, entro le 2 sedute successive.

#### Art. 22

##### *(Giunta di Dipartimento: competenze)*

1. La Giunta esercita le seguenti competenze:
  - a) coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni;



- b) esercita compiti di carattere istruttorio e propositivo per le attività del Consiglio;
  - c) delibera sulle materie delegate dal Consiglio, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti e nell'art. 14, comma 2, del presente Regolamento.
2. La Giunta è inoltre competente in ordine a tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio di Dipartimento dallo Statuto, dal Regolamento dei Dipartimenti e dal presente Regolamento.

#### Art. 23

*(Unità di ricerca: delibera istitutiva)*

1. L'istituzione delle Unità di ricerca di cui all'art. 20, comma 3, del Regolamento dei Dipartimenti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento su proposta dei professori e ricercatori interessati.
2. La delibera di costituzione deve contenere, in particolare:
  - a) la denominazione dell'Unità di ricerca, che può essere utilizzata nelle pubblicazioni scientifiche dei suoi componenti;
  - b) la nomina del coordinatore scientifico e, eventualmente di un coordinatore tecnico, scelto tra il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento;
  - c) l'indicazione del progetto scientifico;
  - d) le forme e l'entità dell'eventuale supporto amministrativo e logistico da destinare all'Unità di ricerca, tenendo conto delle esigenze illustrate nella proposta.
3. La delibera istitutiva può altresì prevedere che il responsabile scientifico presenti ogni anno un programma di attività e una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente.
4. Il Consiglio di Dipartimento approva, per quanto di sua competenza, la delibera istitutiva di Unità di ricerca tra due o più Dipartimenti.

#### Art. 24

*(Unità di ricerca: numerosità dei componenti)*

1. Le Unità di ricerca sono composte da almeno 4 professori e ricercatori. Il Consiglio può consentire l'istituzione di Unità di ricerca della quale faccia parte un numero inferiore di componenti, purché esso sia tale da consentire il raggiungimento degli obiettivi della ricerca.
2. Ciascun Professore o ricercatore del Dipartimento può aderire a più Unità di ricerca.



3. Ulteriori afferenze ad una Unità di ricerca, successive alla istituzione, possono essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del coordinatore scientifico.

#### Art. 25

*(Unità di ricerca: casi e modalità di disattivazione)*

1. L'Unità di ricerca è disattivata con delibera del Consiglio di Dipartimento alla scadenza del progetto di ricerca nel caso che ne abbia determinato l'istituzione, ovvero nei casi di sopravvenuta impossibilità di proseguire o di portare a compimento l'attività di ricerca o nel caso di mancanza di una significativa produzione scientifica dell'Unità stessa.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, il Consiglio di Dipartimento si avvale della relazione sull'attività delle Unità di ricerca, di cui all'art. 14, comma 7, del Regolamento dei Dipartimenti, tenendo altresì conto delle relazioni del coordinatore scientifico di cui all'art. 23, comma 3, del presente Regolamento, ove previste dalla delibera istitutiva.

#### Art. 26

*(Modifiche al presente Regolamento)*

1. Il presente Regolamento può essere modificato previa proposta del Consiglio di Dipartimento adottata con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La convocazione della seduta deve avvenire con almeno 15 giorni di anticipo e deve contenere l'esplicita proposta di modifica ed in allegato la relativa documentazione.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 50 dello Statuto, le modifiche sono approvate dal Senato accademico con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso parimenti a maggioranza assoluta, sentito il Comitato Tecnico-Amministrativo.

#### Art. 27

*(Disposizioni transitorie)*

1. Il Direttore indice nuove elezioni della Giunta, qualora la composizione della stessa, prevista dal presente Regolamento, risulti difforme da quanto previsto dall'art. 26, comma 9, del Regolamento dei Dipartimenti. In tal caso, il mandato nella Giunta eletta ai sensi dell'art. 26, comma 9, del Regolamento



- dei Dipartimenti, non è computato ai fini della rieleggibilità di cui all'art. 27, comma 10, dello Statuto purché abbia avuto una durata inferiore all'anno.
2. Nel caso previsto dal comma 1, le elezioni sono indette entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
  3. Ai sensi dell'art. 47, comma 8, dello Statuto, i nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del quadriennio dei componenti della giunta transitoria di cui all'art. 26, comma 9, del Regolamento dei Dipartimenti.
  4. In prima applicazione le elezioni della Giunta sono indette entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e si debbono svolgere nei 7 giorni successivi.

Art. 28

*(Pubblicazione; entrata in vigore)*

1. Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* dell'Ateneo.

Firenze, 30 gennaio 2013

*f.to* IL RETTORE

*Alberto Tesi*



## Allegato A

### Sezioni del Dipartimento DISPAA

1. Il Dipartimento DISPAA ha previsto una numerosità minima di 4 professori o ricercatori secondo giustificate e documentate esigenze, riportate nella descrizione delle singole sezioni. Il DIPSAA è articolato nelle seguenti sezioni:

*a) sezione “colture arboree”*

I componenti della Sezione si occupano di Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree. L'attività scientifica e didattica è rivolta allo studio delle tematiche inerenti alla biologia, ecofisiologia, propagazione e caratterizzazione delle specie arboree e arbustive d'interesse agrario, alla conservazione e valorizzazione della biodiversità, alla progettazione e gestione sostenibile dei sistemi colturali volti alla produzione di frutta e biomassa o costituiti a fini ornamentali, paesaggistici e per la tutela dell'ambiente, elaborando norme e agrobiotecnologie per il loro governo. Le competenze formative del settore riguardano i principi generali dell'arboricoltura, la propagazione, la biologia e la fisiologia delle piante arboree e dei loro prodotti, anche in post-raccolta, la valutazione della qualità dei frutti e dei prodotti che ne derivano, le agrobiotecnologie delle diverse specie da frutto, ornamentali e per la produzione di biomasse legnose.

*b) sezione “scienze animali”*

I Docenti ed i Ricercatori della Sezione si occupano di zootecnica e di argomenti correlati. L'attività scientifica è rivolta allo studio delle tematiche inerenti alle performance produttive e riproduttive degli animali in produzione zootecnica, alla nutrizione animale e valutazione degli alimenti zootecnici, alla conservazione, diffusione e valorizzazione del germoplasma animale autoctono, al miglioramento genetico degli animali da reddito, alle biotecnologie applicate alle produzioni animali, alla fauna selvatica e sue interazioni con il territorio, alla gestione dell'ittiofauna, al benessere animale, alla caratterizzazione, valutazione e tracciabilità dei prodotti animali freschi e trasformati, all'acquacoltura, alla zootecnica biologica, all'apicoltura. Le competenze formative dei settori riguardano i principi generali della anatomia, fisiologia e morfologia animale, i fondamenti di miglioramento genetico e di nutrizione animale e relative applicazioni, le tecnologie di allevamento di tutte le specie animali di interesse zootecnico, ivi comprese quelle selvatiche e ittiche, la valutazione e la qualificazione dei prodotti di origine animale, le biotecnologie in zootecnia.



*c) sezione “patologia vegetale ed entomologia”*

La ricerca scientifica e le attività didattiche e formative dei professori e ricercatori afferenti alla sezione sono rivolte allo studio degli agenti di danno, delle condizioni ambientali e di coltivazione che limitano le funzioni fisiologiche di piante di interesse agrario e forestale; alla messa a punto di mezzi e strategie sostenibili di lotta. Particolare interesse è rivolto ai metodi diagnostici perseguiti anche con approcci molecolari; agli aspetti epidemiologici dei parassiti delle piante e alla diffusione di specie esogene, anche conseguenti alle variazioni climatiche; alle interazioni biochimiche e molecolari pianta-patogeno-agente di danno; alla protezione delle piante dalle avversità in un contesto di rispetto dell'ambiente, della biodiversità e della salute dell'uomo e degli animali. La costituzione di questa sezione è motivata dalla esigenza di unire competenze complementari, fitopatologiche, entomologiche, e zoologiche, nell'ambito della protezione delle piante coltivate e della salvaguardia degli ambienti naturali.

*d) sezione “scienze agronomiche e gestione del territorio”*

Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nel campo dell'agroecosistema, della biologia e dell'ecofisiologia delle colture e della fisiologia post raccolta dei prodotti delle colture erbacee, ortive, ornamentali e officinali allevate in pieno campo e in ambiente protetto, anche con sistemi senza suolo. Sono compresi i fattori ecologici e antropici che agiscono sul sistema suolo-pianta-atmosfera, le loro relazioni con gli aspetti quantitativi e qualitativi delle produzioni agrarie e con la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali; l'agronomia generale; l'agrometeorologia e la agroclimatologia, la biologia e la gestione della vegetazione infestante; la produzione delle sementi e la propagazione; la progettazione, gestione e valutazione di sistemi colturali a fini produttivi alimentari e non alimentari, ornamentali, ricreativi, ecologici e di recupero ambientale; gli strumenti statistico-matematici per la sperimentazione agronomica e la modellazione dell'agroecosistema; la elaborazione di strumenti per la gestione sostenibile e la valutazione dell'agroecosistema e delle filiere produttive.

*e) sezione “microbiologia agraria”*

I Docenti e Ricercatori afferenti alla Sezione di Microbiologia del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente (DIPSAA) dell'Università degli Studi di Firenze svolgono attività di studio e di formazione nell'ambito della Microbiologia agraria ed ambientale ed in particolare nei seguenti settori: biologia e biotecnologia dei microrganismi fotosintetici; biotecnologie microbiche per la protezione dell'ambiente e per la produzione di energie e di metaboliti primari e secondari; ecologia e biodiversità microbica;



microbiologia del suolo; monitoraggio e tipizzazione di microrganismi di interesse agrario ed ambientale. La presenza di questa Sezione è motivata dalla specificità dei temi di ricerca trattati e da aspetti di natura logistica vista la localizzazione degli spazi assegnati alla Sezione che sono separati da tutte le altre strutture afferenti al Dipartimento.

*f)* sezione “scienza del suolo e della pianta”

L'attività scientifica e didattica è rivolta allo studio del sistema suolo-pianta negli ambienti agro-forestali e nell'ambiente urbano dal punto di vista biochimico, botanico, chimico, fisiologico vegetale e pedologico. Più specificatamente, l'attività di ricerca è rivolta alla funzionalità di tale sistema in risposta ai cambiamenti climatici, al suo ruolo nella produttività dell'ambiente agrario ed al funzionamento degli ecosistemi forestali e nella protezione dell'ambiente anche in funzione della promozione della qualità della vita. Le attività di ricerca della Sezione sono strategiche per il Dipartimento in quanto orientate alla conoscenza del sistema suolo-pianta il cui funzionamento determina la funzionalità dei sistemi agrari e forestali.

*g)* sezione “genetica agraria”

L'attività scientifica e didattica è rivolta allo studio della struttura, delle funzioni, dell'espressione e dell'ereditarietà di geni in specie vegetali di interesse agrario e forestale, anche in relazione alla distribuzione e alla dinamica dei polimorfismi nelle popolazioni costituenti risorse genetiche ed alle relative interazioni ambientali. Particolare interesse è rivolto anche ai metodi biometrici, statistici e numerici per l'analisi di caratteri complessi e di polimorfismi molecolari, con particolare riguardo al miglioramento delle specie di interesse economico. La presenza di questa sezione che riunisce studiosi prima afferenti a tre dipartimenti diversi è motivata dalla specificità e dalla unitarietà della Genetica come disciplina unificante nell'ambito delle Scienze della Vita sia di base che applicate.